

Art. 6 – Il Consiglio regionale elettivo

- a) Alla scadenza del mandato il Consiglio regionale si riunisce in seduta elettiva su convocazione del Delegato regionale. In tale occasione il Consiglio procede all'elezione del Delegato regionale e della Delegazione regionale secondo le modalità indicate nell'art. 26 del Regolamento nazionale e definisce le linee di lavoro del collegamento regionale, espresse eventualmente in un documento finale. Nella stessa seduta il Consiglio regionale provvede altresì a deliberare sulle candidature per le elezioni del Consiglio nazionale, secondo le modalità indicate dal Consiglio nazionale uscente.
- b) La data del Consiglio regionale elettivo è stabilita dalla Delegazione Regionale sentito il Comitato Presidenti e dovrà essere comunicata alle Associazioni diocesane almeno quattro mesi prima dello stesso, avendo cura di collocarla con adeguato anticipo rispetto alla data dell'Assemblea nazionale.
- c) La riunione del Consiglio regionale in seduta elettiva è validamente costituita con la presenza dei componenti il Consiglio prevista dal Regolamento Nazionale (art. 26 comma 4).
- d) Nel caso in cui non sia raggiunto il quorum per la validità della riunione, è necessario procedere ad una nuova convocazione del Consiglio regionale in seduta elettiva, che deve avvenire entro un mese.

Art. 7 – La raccolta delle candidature

- a) La Delegazione regionale, d'intesa con il Comitato Presidenti, predispone una lista di candidature per le cariche elettive, ad esclusione delle candidature a Delegato (vedi successivo comma d). Tale lista può essere integrata con altre candidature da presentarsi non oltre 2 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto. Per la presentazione di queste ulteriori candidature dovranno essere raccolte le firme di almeno 25 elettori.
- b) Le candidature a componente della Delegazione regionale sono prioritariamente individuate fra i membri delle Presidenze diocesane della Regione in carica o che hanno concluso il loro mandato nel triennio precedente, nonché fra i componenti della Delegazione regionale uscente.
- c) Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una candidatura per Settore o Articolazione.
- d) Per le candidature a Delegato Regionale, d'intesa con l'Assistente regionale, il Delegato regionale uscente provvede a consultare la Conferenza Episcopale Toscana (art. 26.2 del Regolamento Nazionale).
- e) Gli eletti possono ricoprire uno stesso incarico al massimo per due mandati consecutivi. La durata degli incarichi è triennale.
- f) Per quel che riguarda l'incompatibilità, l'ineleggibilità e la decadenza dagli incarichi, si fa riferimento all'articolo 12 del Regolamento nazionale.

Art. 8 – Le norme di svolgimento del Consiglio regionale elettivo

- a) All'inizio della riunione il Consiglio regionale elettivo procede alla nomina della Commissione elettorale e del Presidente della Commissione elettorale, su proposta della Delegazione regionale. La Commissione elettorale è composta da almeno tre membri, di norma uno per ciascun settore o articolazione (adulti, giovani, ACR).
La Commissione elettorale ha le funzioni di
 - verifica dei poteri elettorali dei delegati al Consiglio regionale, sulla base dei documenti forniti preventivamente dalle Presidenze diocesane;
 - verifica del raggiungimento del numero legale per la validità della seduta e della votazione;
 - raccolta e verifica delle candidature per il Delegato regionale, per la Delegazione regionale e per il Consiglio nazionale;
 - formazione del seggio elettorale, spoglio delle schede e proclamazione degli eletti.
- b) Il Consiglio regionale procede innanzitutto alla elezione del Delegato regionale.
- c) Una volta eletto il Delegato regionale, si procede all'elezione degli Incaricati dei Settori e dell'ACR e, su proposta del Delegato stesso, si procede all'elezione del Segretario e dell'Amministratore. Questa avviene, di norma, contestualmente all'elezione degli altri membri della Delegazione.
- d) Ciascun elettore ha a disposizione un voto per la elezione del Delegato regionale, del Segretario e dell'Amministratore e può esprimere fino a due preferenze per l'elezione dei membri della Delegazione cui competono la responsabilità di ciascun Settore o Articolazione e dei Movimenti Studenti e Lavoratori.

ESTRATTO REGOLAMENTO REGIONALE – IN VIGORE DAL 22.03.2014

- e) Il voto può essere esercitato, per delega, da un Consigliere diocesano dello stesso Settore o Articolazione del delegante, la delega deve essere controfirmata dal Presidente diocesano.
- f) Il Delegato regionale è eletto, nelle prime tre votazioni, con la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio regionale e dalla quarta votazione, con la maggioranza dei voti dei membri presenti.
- g) Gli altri componenti della Delegazione regionale sono eletti con la maggioranza dei voti dei membri del Consiglio presenti. In caso di parità viene eletto il più anziano in età.
- h) In mancanza di elezione degli incaricati di un Settore, Articolazione o Movimento, o per la carica di Segretario e Amministratore, il Consiglio può delegare la nuova Delegazione regionale alla nomina, riservandosi il diritto di eleggere entro un anno, a maggioranza semplice dei presenti, le persone nominate dalla Delegazione.
- i) Per quanto riguarda le regole per l'esercizio di voto e la titolarità dell'elettorato passivo si richiamano espressamente gli articoli 7 e 8 del Regolamento nazionale.